



CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

DIREZIONE

COMUNICATO STAMPA

Milano, 2 maggio 2014

SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA RICERCA DELLE PERSONE DISPERSE: FAZIOSA L'INTERPRETAZIONE DEL CONAPO, SINDACATO AUTONOMO DEI VV.FF

Il presidente del C.N.S.A.S. Pier Giorgio Baldracco afferma che "Il Consiglio di Stato ha stabilito che il problema da noi posto sul coordinamento dei soccorsi è stato risolto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. Quella del CONAPO è un'interpretazione da stigmatizzare perché appare alimentata unicamente da rivendicazioni identitarie prive di fondamento e foriere unicamente di rischi per la pubblica e privata incolumità."

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) è uso a non intervenire nelle polemiche che, talvolta, accompagnano le sentenze delle diverse Magistrature. Tuttavia quanto affermato da CONAPO, sigla sindacale minoritaria tra quelle di rappresentanza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione a due sentenze emesse dal Consiglio di Stato n. 01736/2014 e n. 01737/2014 recentemente pubblicate (allegato 1) richiedono un commento approfondito per ristabilire la verità dei fatti.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ADN KRONOS in data 28 aprile u.s. il sindacato autonomo ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe "ribaltato quanto era stato affermato dai giudici di primo grado, i quali avevano erroneamente sostenuto che, nell'ambito delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, il potere di coordinamento sarebbe spettato al soccorso alpino anche in presenza di amministrazioni pubbliche, e in particolare del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ... pertanto in materia di coordinamento delle operazioni di ricerca delle persone scomparse, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non può essere subordinato ai volontari del soccorso alpino e quindi ritenuto pienamente legittimi i piani sulla ricerca delle persone scomparse predisposti dalle prefetture di Piacenza e Terni".

Le sentenze richiamate sono state emesse dal Consiglio di Stato a conclusione dell'iter giudiziario innescato da due esposti di sezioni territoriali del C.N.S.A.S. con i quali erano stati impugnati innanzi ai competenti TAR il piano di coordinamento per la ricerca di persone scomparse emanato dalla Prefettura di Reggio Emilia e il protocollo operativo sottoscritto dalla Prefettura di Terni e il locale Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco per l'affidamento a questi ultimi delle operazioni di ricerca e soccorso di persone anche in montagna e in ambiente cosiddetto impervio, poiché, assegnando ad altri organismi il coordinamento delle operazioni in via generale, erano stati ritenuti non conformi alle leggi n. 74/2001, art. 1, comma 2, e n. 289/2002, art. 80, che sulla base della comprovata esperienza e prassi di decenni di storia, hanno stabilito che "Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità."

Tale precisa indicazione trova, inoltre, ulteriore riscontro nell'art. 2, comma 2 della richiamata legge n. 74/01 che espressamente prevede che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo".



CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
DIREZIONE

Contro la posizione espressa dal CNSAS, alcune Prefetture sostenevano che al C.N.S.A.S., in quanto “organizzazione di volontariato” non potesse essere attribuita una funzione di coordinamento nei riguardi di una struttura professionale dello Stato quale, nel caso di specie, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tale posizione, oltre a non considerare recenti pronunciamenti anche della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Penale n. 6687/97), non teneva in alcun conto la particolarità del C.N.S.A.S. che, in quanto istituito in base alla legge e da questa dotato di competenze e responsabilità specifiche, costituisce un unicum nell’ambito del più ampio universo delle organizzazioni di volontariato. Particolarità riconosciuta, peraltro, anche dall’art. 11 della legge n. 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che nell’elencare le ‘strutture operative’ del Servizio, al pari di quelle professionali individua con esplicita e separata menzione il C.N.S.A.S., distinguendolo dalle altre organizzazioni di volontariato.

Riconoscendo la fondatezza della posizione del C.N.S.A.S., Il Consiglio di Stato, con definitiva pronuncia (conforme, nelle due sentenze), ha stabilito che il problema posto dal C.N.S.A.S. è stato risolto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. del 1° febbraio 2013, adottata previa intesa in seno alla Conferenza Unificata (dove siedono tutte le Amministrazioni centrali insieme alle Regioni e alle rappresentanze dei diversi Enti Locali) e munita del vaglio preventivo di legittimità della Corte dei Conti, che al punto 2.3.2 ha affermato che “la ricerca di persone disperse nell’ambiente montano, ipogeo, o impervio... è specificatamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art. 1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico”.

Il pronunciamento della massima autorità di Governo del Paese, peraltro prodotto in esito ad un percorso di concertazione istituzionale e di verifica tecnico-amministrativa e di legittimità ampio e approfondito, è stato indicato dal Consiglio di Stato quale valido riferimento per la corretta interpretazione del disposto delle leggi richiamate, ponendo fine ad un dibattito che, non confinato alla sola accademia, rischiava di produrre inefficienze e criticità nel dispositivo di soccorso in ambienti particolarmente delicati quali quelli montani, impervi e ipogei.

In tal senso, infatti, il massimo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto venir meno ogni motivo di contenzioso, riconsegnando al corretto ambito gestionale il dettato normativo, illuminato senza più ombre. Il tentativo di stravolgere il significato delle due sentenze, sottolineando come il Consiglio di Stato abbia annullato le decisioni del Tar favorevoli al C.N.S.A.S., non tiene in considerazione il fatto che le sentenze del Tar sono state annullate non perché il C.N.S.A.S. non avesse ragione (e, infatti, i suoi ricorsi non sono stati respinti), ma perché la sopravvenuta direttiva ha risolto la questione, riconoscendo in capo al Cnsas le funzioni di coordinamento per le operazioni di ricerca dispersi in ambiente montano, ipogeo o impervio (nella sostanza, ciò che il C.N.S.A.S. chiedeva con i ricorsi è stato riconosciuto dalla citata direttiva, facendo venire meno l’interesse del C.N.S.A.S. alla decisione dei suoi ricorsi).

E’ evidente che qualunque diversa interpretazione non possa neanche essere presa in considerazione perché contrastante con il contenuto delle sentenze e vada energicamente stigmatizzata in quanto, anziché rivolta all’unico e comune obiettivo della migliore e più efficace tutela della vita umana, appare alimentata da rivendicazioni identitarie prive di fondamento e foriere unicamente di rischi per la pubblica e privata incolumità.

Nell’occasione, il C.N.S.A.S. ribadisce nuovamente la propria disponibilità a riprendere il tavolo di lavoro già istituito presso il Ministero dell’Interno, momentaneamente interrotto proprio per le sopravvenute vicende giudiziarie richiamate, per individuare le modalità di collaborazione addestrativa e operativa che i due gloriosi Corpi sanno e possono mettere in campo.

Il Presidente C.N.S.A.S.
Pier Giorgio Baldracco